



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO DEL COMUNE DI NOCETO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio del COMUNE DI NOCETO che si tengono mediante videoconferenza da remoto, su decisione del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il medesimo regolamento si applica anche alle sedute delle Commissioni Consiliari e delle Conferenze dei Capigruppo.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio Comunale possono essere trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del Comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento del Consiglio, le riunioni della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei

relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 ***Requisiti tecnici***

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 ***Convocazione***

1. Il Presidente del Consiglio o il Presidente di Commissione, convocano, rispettivamente, il Consiglio o la Commissione e a loro insindacabile giudizio definiscono le modalità di svolgimento della seduta.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta, con espressa indicazione dell'eventuale ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda

convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato, se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
7. Per tutto quanto non definito dai commi precedenti, restano ferme le indicazioni regolamentari previste per le adunanze in presenza.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato per le sedute in forma mista di cui al primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. E' accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza,

compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula, che quelli collegati da remoto.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza, avvalendosi dell'ausilio di personale addetto alla gestione tecnica della seduta.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento in via telematica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati

al Consiglio in relazione a determinati argomenti.

3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando il microfono, che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Presidente, anche avvalendosi dell'ausilio di personale addetto alla gestione tecnica della seduta, deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

Il voto è espresso con le modalità stabilite ad insindacabile giudizio dal Presidente del Consiglio, quali a titolo esemplificativo:

- per alzata di mano, che deve rimanere visibile fino alla dichiarazione dell'esito della votazione da parte del Presidente;
- per chiamata nominale da parte del Segretario Generale, attivando il Consigliere il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
- avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

2. Il Presidente con l'assistenza del Segretario:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
- in caso di adunanza in modalità mista, aggiunge ai voti così accertati, quelli già espressi presenza;
- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

3. In caso di votazione dell'immediata eseguibilità, ove prevista, l'espressione di tale votazione potrà essere contestuale all'espressione della votazione della deliberazione, per unico appello nominale e doppio voto palese mediante affermazione vocale-audio.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a

partecipare sono considerati assenti giustificati.

Art. 11

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

Art. 13

Sedute delle commissioni e capigruppo

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo sono riservate. Il Presidente della Commissione Consiliare o della Conferenza dei capigruppo può tuttavia decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede.
2. L'avviso di convocazione delle sedute degli organi in oggetto può contenere, tra l'altro, espressa indicazione dell'eventuale ricorso alla videoconferenza.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

5. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).

Art. 14
Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le riprese delle sedute sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento del Consiglio Comunale ed alla vigente normativa.